

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0010/2021

Napoli, 01 febbraio 2021

**OGGETTO:** *La Certificazione Unica 2021 - cenni principali.*

Con Provvedimento **del 15 gennaio 2021** il Direttore dell'Agazia delle Entrate ha approvato definitivamente la **Certificazione Unica Ordinaria (CU) 2021 relativa all'anno 2020 da trasmettere all'Agazia delle Entrate entro il 16 marzo 2021** per attestare:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, corrisposti nell'anno 2020 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, co.1 TUIR<sup>1</sup>;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art.19, D.lgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art.25-bis, D.P.R. n. 600/73;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all'art.21, cl.15, L. n. 449/97;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all'art.11, L. n. 413/91;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni dell'art.25-ter, D.P.R. n. 600/73;

---

<sup>1</sup> Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i compensi erogati ai soggetti che nel 2020 hanno adottato il regime dei minimi/forfetari.

- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d), e), f), art.17, co.1, TUIR) nonché i dati relativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi;
- le relative ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.

**La CU viene altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.**

Devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le CU di cui al co.6-ter, D.P.R. n.322/98, comprese quelle riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata. **Non devono invece essere inviate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 - CUPE 2021.** Le CU (in forma sintetica) dovranno essere consegnate (in forma cartacea o a mezzo mail<sup>2</sup>), entro **il 16 marzo 2021**.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (**Mod.730**) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2021**.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone di:

- **Frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT**, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2021**, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

---

<sup>2</sup> Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). Si fa inoltre che gli Enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. E' facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della certificazione in modalità cartacea.

nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

**Tabella sinottica sulle sanzioni da applicare alla Certificazione Unica 2021**

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	100 Euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d'imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 Euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

